

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 1 di

## SPAZIO AZIENDE – febbraio 2014

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Nuovo ISEE</b></p> <p><i>DPCM 5.12.2013, n. 159</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 24.1.2014, n. 19 il regolamento concernente <i>“la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”</i>.          Detto indicatore è utilizzato, in particolare, ai fini del riconoscimento di agevolazioni per prestazioni sanitarie, a favore di minorenni e per il diritto allo studio universitario.</p>
<p><b>Medie di settore e impresa situata in periferia</b></p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 7.1.2014, n. 92</i></p>	<p>È nullo l'accertamento nei confronti di un'impresa situata in periferia qualora il maggior reddito sia determinato sulla base delle medie del settore relative ad esercizi commerciali situati nel centro della città. Infatti, anche in presenza di un grave scostamento, <i>“il calcolo del maggior reddito dev'essere contestualizzato con la realtà economica”</i> dell'impresa.</p>
<p><b>Cessione immobile “sottocosto” a parente</b></p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 9.1.2014, n. 245</i></p>	<p>L'Amministrazione finanziaria può recuperare le maggiori imposte sulla plusvalenza realizzata dalla vendita di un immobile ad un parente, dovendosi presumere la simulazione del contratto, qualora sussista <i>“troppa differenza tra il corrispettivo realizzato e il valore venale”</i>.</p>
<p><b>Contratti di locazione Mod. RLI</b></p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 10.1.2014</i></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione del nuovo mod. RLI utilizzabile, dal 3.2.2014, per la registrazione (ed adempimenti successivi – proroghe, cessioni, risoluzioni, opzione per la cedolare secca) dei contratti di locazione immobiliare. Fino al 31.3.2014 rimane possibile presentare il mod. 69.</p>
<p><b>Compensazione crediti commerciali verso P.A. con debiti da istituti deflattivi</b></p> <p><i>Decreto MEF 14.1.2014</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 23.1.2014, n. 18 il Decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 28-quinquies, DPR n. 602/73, introdotto dal DL n. 35/2013, in base al quale è possibile compensare le somme dovute relativamente agli istituti deflattivi ex D.Lgs. n. 218/97 (accertamento con adesione, adesione agli inviti a comparire e ai PVC, acquiescenza, ecc.) con i crediti commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2012;</li> <li>– vantati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali e SSN.</li> </ul>

# COMMENTI

## L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l'utilizzo in **compensazione** nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per **importi superiori a € 15.000 annui** richiede l'apposizione del **visto di conformità** alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è **applicabile già ai crediti 2013**, utilizzabili nel 2014.

Di seguito si propone una sintesi delle regole previste per poter utilizzare i crediti in compensazione (orizzontale) nel mod. F24.

### COMPENSAZIONE CREDITO IVA

La **compensazione orizzontale** del credito IVA annuale (o trimestrale) incontra una serie di **limitazioni** collegate all'ammontare da utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dal contribuente stesso.

 A decorrere dal 2014, il limite massimo della compensazione orizzontale è stato **umentato a € 700.000** (in luogo del precedente pari a € 516.546,90).

Costituisce compensazione orizzontale l'utilizzo del credito che **necessariamente deve essere esposto nel mod. F24**, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti **diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico**.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (ORIZZONTALE) DEL CREDITO IVA 2013	
<b>FINO A € 5.000</b>	Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali.
<b>FINO A € 15.000</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• la compensazione, nel mod. F24, può essere effettuata <b>dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale</b>;</li><li>• è <b>necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate</b> (Entratel o Fisconline). In tal caso il <b>mod. F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione</b>.</li></ul> Le limitazioni in esame sono riferite all'importo del <b>credito IVA 2013 utilizzato in compensazione e non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione</b> . Pertanto, in presenza di un credito IVA 2013 pari a € 30.000, lo stesso può essere utilizzato in <b>compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale</b> fino all'ammontare di € 5.000. Raggiunto il limite di € 5.000, <b>ogni ulteriore compensazione</b> può avvenire dal giorno 16 del mese successivo <b>a quello di presentazione del mod. IVA 2014</b> .
<b>SUPERIORE A € 15.000</b>	La dichiarazione deve essere dotata del <b>visto di conformità</b> rilasciato da parte di un soggetto abilitato.  <b>Non concorre</b> al raggiungimento dei predetti limiti <b>l'utilizzo in compensazione</b> , tramite il mod. F24, <b>del credito IVA 2013</b> (codice tributo 6099, anno di riferimento 2013) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2014 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2014). Tale forma di "detrazione" trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2015.

#### *Presentazione della dichiarazione IVA annuale*

I contribuenti che prevedono di utilizzare in compensazione il credito IVA **possono presentare** la dichiarazione **in forma autonoma**, a decorrere dall'1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche qualora l'importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a € 5.000.

A **decorrere dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione del mod. IVA 2014, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA 2013 per importi superiori a € 5.000.

 La presentazione del **mod. IVA 2014 in forma autonoma** entro febbraio, consente al contribuente di beneficiare dell'**esonero** dall'invio della **Comunicazione dati IVA** relativa al 2013.

È possibile in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all'interno del mod. UNICO (c.d. dichiarazione unificata) fermo restando l'obbligo di **dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000 annui**.

Come sopra accennato, la Finanziaria 2014, ha previsto anche per l'utilizzo **in compensazione** nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, **per importi superiori a € 15.000 annui**, l'apposizione del **visto di conformità** alla relativa dichiarazione da cui scaturisce il credito.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla **sottoscrizione** della dichiarazione dal **soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti** dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

La disciplina, pur presentando il medesimo obiettivo di contrasto all'utilizzo indebito dei crediti in compensazione previsto ai fini IVA, si caratterizza per una serie di tratti peculiari.

### **Crediti oggetto di monitoraggio**

I crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che **scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali**, ossia in particolare del credito:

- IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi;
- per addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC;
- per imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE);
- IRAP derivante dalla relativa dichiarazione;
- per ritenute alla fonte risultante dal mod. 770.



Analogamente al credito IVA, l'obbligo del visto di conformità non dipende dall'entità del credito maturato in dichiarazione, ma **dall'ammontare del relativo utilizzo** fino al termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

Con riferimento ai predetti crediti (singolarmente individuati) è pertanto previsto:

- un utilizzo "libero" fino a € 15.000;
- un utilizzo che necessita del visto di conformità per importi superiori a € 15.000.

### **Presentazione della dichiarazione**

In considerazione del fatto che le dichiarazioni fiscali, i cui crediti sono ora oggetto di monitoraggio, sono presentate in un momento successivo (il mod. 770 a luglio, il mod. UNICO/IRAP a settembre), **fermo restando il limite di € 15.000** al di sopra del quale è obbligatorio il rilascio del visto di conformità la compensazione **non richiede la preventiva presentazione** della dichiarazione.

È pertanto possibile delineare il seguente comportamento:

1. il contribuente **effettua la compensazione nel mod. F24** dei crediti disponibili secondo le ordinarie regole;
2. qualora nel corso del 2014 **l'ammontare dell'utilizzo superi € 15.000**, la dichiarazione dalla quale scaturisce il credito, da presentare nei consueti termini, dovrà essere munita del **visto di conformità**, apposto da parte di un soggetto abilitato.

**SCADENZARIO**  
**Mese di FEBBRAIO**

**Lunedì 17 febbraio**

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2013 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.</li> </ul>
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	<p>Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il quarto trimestre 2013 (soggetti trimestrali "speciali");</li> <li>• per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di gennaio (soggetti mensili).</li> </ul> <p>Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.</p>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 22% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 22% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa 2013 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.
<b>INAIL (*) AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2013 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2014.
<b>TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2013 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2013.

(\*) Come anticipato dall'INAIL nella Nota 23.1.2014, n. 495 e successivamente disposto dal DL n. 4/2014, il termine di versamento è stato **differito al 16.5.2014**.

**Giovedì 20 febbraio**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2013.
---	---

**Martedì 25 febbraio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
--	--

**Venerdì 28 febbraio**

<b>MOD. CUD 2014</b>	Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi / a progetto della certificazione dei redditi 2013.
<b>CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVIGIONI</b>	Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi / provvigioni corrisposte e le ritenute effettuate nel 2013.
<b>CERTIFICAZIONE UTILI</b>	Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2013 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2013 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
<b>IVA COMUNICAZIONE DATI</b>	Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita al 2013. Si rammenta che tra i soggetti esonerati sono ricompresi coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione IVA relativa al 2013.
<b>IVA STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2013 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>STUDI DI SETTORE CAUSE GIUSTIFICATIVE MOD. UNICO 2013</b>	Invio telematico della comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle cause che hanno giustificato la non congruità agli studi di settore relativi al 2012 (mod. UNICO 2013), come specificato dall'Agenzia nel Comunicato stampa 4.12.2013.
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative al mese di gennaio (soggetti mensili). A tal fine va utilizzato il quadro BL contenuto nel Modello di comunicazione polivalente approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908.
<b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b>	Invio telematico della comunicazione degli acquisti con operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a gennaio. A tal fine va utilizzato il quadro SE contenuto nel Modello di comunicazione polivalente approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908.